COMUNE DI BERCETO

(Provincia di Parma)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 29-12-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO 2024

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 18:00, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

1)	**LUCCHI LUIGI**	**SINDACO**	**Presente**
2)	**CONSIGLI CIRIACO**	**VICE-SINDACO**	**Presente**
3)	**SAVANI PAOLO**	**CONSIGLIERE**	**Presente**
4)	**DELBONO CHIARA**	**CONSIGLIERA**	**Presente**
5)	**FRANCESCHINI NICOLAS**	**CONSIGLIERE**	**Presente**
6)	**BANDINI MARCO**	**CONSIGLIERE**	**Presente**
7)	**VESCOVI ANNALISA**	**CONSIGLIERA**	**Presente**
8)	**LODI ALESSANDRO**	**CONSIGLIERE**	**Presente**
9)	**PIOLI MARCO**	**CONSIGLIERE**	**Presente**
10)	**ARMANI GIOVANNI**	**CONSIGLIERE**	**Presente**

Totale presenti 10
Totale assenti 0

Presiede il **Sig. LUIGI LUCCHI** in qualità di SINDACO.

Assiste alla seduta il Vicesegretario comunale Dott.ssa Cinzia Bonelli la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

COMUNE DI BERCETO

(Provincia di Parma)

Su proposta del responsabile del Servizio Economico Finanziario

PREMESSO CHE:

- la Legge di Bilancio 2024 non è ancora stata approvata e pertanto resta ferma la disciplina tuttora vigente (Legge di Bilancio 2020 n.160/2019) e più precisamente:
  - all'art. 1, comma 738 che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
  - all'art. 1, comma 780 l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'amministrazione Comunale intende approvare il bilancio di previsione 2024-2026 nel mese di dicembre;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/09/2020 e confermate negli anni successivi, che si intendono confermare tutt'ora;

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede che a decorrere dal 2021 i Comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento al decreto del MEF;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che anche se non si intende diversificare le aliquote, la delibera di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

VISTO comunicato del MEF del 30/11/2023 che proroga l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto all'anno di imposta 2025;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto precedere, di confermare le aliquote di seguito riportate:

ALIQUOTA	**FATTISPECIE**
0,4 per cento	**ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.** Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati

	nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
ESENTE	**ABITAZIONI PRINCIPALI** Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **ANZIANI E DISABILI** È considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione **CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE** Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. **FORZE DI POLIZIA** E' esente un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
ESENTE	**COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA** Sono esenti le: - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto

	requisito della residenza anagrafica. **ALLOGGI SOCIALI** I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, **adibiti ad abitazione principale**.
0,4 per cento	**ALIQUOTE ORDINARIA – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP** Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
1,06 per cento	**ALIQUOTA ORDINARIA – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO** **Ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019, l'imposta è <u>ridotta del 25%</u>**
1,06 per cento	**ALIQUOTA ORDINARIA – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL I° GRADO** **Ai sensi del comma 747 lett. c) della Legge 160/2019, <u>la base imponibile è ridotta del 50%</u>** Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
1,06 per cento	**ALIQUOTA ORDINARIA PER:** **ALTRI FABBRICATI ABITATIVI** Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2). **ALTRI IMMOBILI:** La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali: • A/10 Uffici e studi privati • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito

1,06 per cento	• C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza) • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 comma 744 Legge 160/2019 - di cui; - 7,60‰ quale riserva dello Stato; - 3,00‰ quale quota riservata al Comune
ESENTI	**ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI** **Sono ESENTI i terreni agricoli che:** sono situati in zone montane ai sensi dell'art. 7 lett. h D.lgs. 504/1992
1,06 per cento	**ALIQUOTA AREE EDIFICABIILI**
ESENTI	**ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA** fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
ESENTI	**FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA** di cui al comma 750 Legge 160/019

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla presente delibera e dall'apposito Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti della "nuova" IMU inserite nella legge 160-2019 dal comma 738 al 783 ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Berceto, Dott.ssa Cinzia Bonelli;

EVIDENZIATO che sul presente atto non occorre il parere dell'organo di revisione dell'ente, in quanto trattasi di una mera conferma delle aliquote già vigenti, tenuto conto delle variazioni di legge che non rivestono carattere di discrezionalità per l'ente;

Tutto ciò premesso, **si propone** al Consiglio Comunale di deliberare:

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,4 per cento	**ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.** Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
ESENTE	**ABITAZIONI PRINCIPALI** Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale <u>il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente</u>. **ANZIANI E DISABILI** È considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione **CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE** Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. **FORZE DI POLIZIA** E' esente un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal

ESENTE	personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. **COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA** Sono esenti le: - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. **ALLOGGI SOCIALI** I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, **adibiti ad abitazione principale**.
0,4 per cento	**ALIQUOTE ORDINARIA – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP** Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
1,06 per cento	**ALIQUOTA ORDINARIA – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO** **Ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019, l'imposta è <u>ridotta del 25%</u>**
1,06 per cento	**ALIQUOTA ORDINARIA – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL I° GRADO** **Ai sensi del comma 747 lett. c) della Legge 160/2019, <u>la base imponibile è ridotta del 50%</u>** Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
	ALIQUOTA ORDINARIA PER:

1,06 per cento	**ALTRI FABBRICATI ABITATIVI** Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2). **ALTRI IMMOBILI:** La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali: • A/10 Uffici e studi privati • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza) • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 comma 744 Legge 160/2019 - di cui; - 7,60‰ quale riserva dello Stato; - 3,00‰ quale quota riservata al Comune
ESENTI	**ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI** **Sono ESENTI i terreni agricoli che:** sono situati in zone montane ai sensi dell'art. 7 lett. h D.lgs. 504/1992
1,06 per cento	**ALIQUOTA AREE EDIFICABIILI**
ESENTI	**ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA** fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
ESENTI	**FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA** di cui al comma 750 Legge 160/019

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del

dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

5. di dare atto per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia;

6. di demandare al Responsabile del Servizio Economico - Finanziario l'adozione degli atti connessi alla presente deliberazione.

Inoltre,
con separata votazione per alzata di mano, ravvisata l'urgenza si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

NEL CORSO DELLA SEDUTA:

Il Presidente del Consiglio Comunale illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e gli interventi dei presenti;

Richiamati:
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento del Consiglio Comunale;

con votazione per alza di mano, espressa come segue:
Votanti: 10
Voti favorevoli: 7
Voti contrari: 0
Voti astenuti: 3 (Armani, Lodi, Pioli)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra trascritta

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con votazione per alza di mano espressa come segue:
Votanti: 10
Voti favorevoli: 7

Voti contrari: 0
Voti astenuti: 3 (Armani, Lodi, Pioli)

DELIBERA

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

COMUNE DI BERCETO

(Provincia di Parma)

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267
Nota:

Il Responsabile del Servizio interessato
Bonelli Cinzia

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267
Nota:

Il Responsabile Servizio Finanziario
Bonelli Cinzia

COMUNE DI BERCETO

(Provincia di Parma)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. LUIGI LUCCHI

Il Funzionario che ha redatto l'atto
Cinzia Bonelli

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-01-2024:

L' ADDETTA UFFICIO
SEGRETERIA
Carlotta Anelli

Berceto, lì 04-01-2024

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-12-2023,

[x] Per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000;

[ ] Per avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale (art. 134, terzo comma D. Lgs. n. 267/2000).

IL VICESEGRETARIO
COMUNALE
Cinzia Bonelli

Berceto, lì 04-01-2024

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 04-01-2024.

L' ADDETTA UFFICIO
SEGRETERIA
Carlotta Anelli

Berceto, lì 20-01-2024